

RAPPORTO

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sul messaggio 10 novembre 1992 concernente la modifica della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

del 26 gennaio 1993

Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la nuova legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 che, come è noto, semplifica in particolare la procedura di rilascio della licenza edilizia. Sarà d'ora in avanti il Municipio l'unica autorità competente a concederla, riservati i diritti dell'autorità cantonale, definiti agli art. 3 e 7 della legge.

Come il messaggio governativo rileva, il diritto federale (art. 25 cpv. 2 LPT) dispone che per le costruzioni al di fuori delle zone edificabili l'autorizzazione dev'essere rilasciata "dall'autorità cantonale o con il suo consenso". E' chiaro che a questo riguardo il diritto federale è rispettato solo se l'autorità cantonale si esprime esplicitamente sulla domanda. Un consenso tacito non adempirebbe i requisiti dell'art. 25 cpv. 2 LPT, né rispetterebbe l'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa.

Di conseguenza si impone di modificare il quarto capoverso dell'art. 7 della legge edilizia, prescrivendo che il consenso dell'autorità cantonale sia esplicito nell'indicato caso. La Commissione rileva tuttavia - anche in base a una segnalazione del Giudice Lorenzo Anastasi, presidente del Tribunale cantonale amministrativo - che vi sono altri casi di costruzioni o impianti ove il diritto federale esige un'autorizzazione cantonale. Uno di questi è ad esempio disciplinato dall'art. 30 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente, secondo cui, chiunque intenda sistemare o gestire una discarica deve essere in possesso di "un'autorizzazione cantonale".

Pertanto, al fine di conformare definitivamente l'art. 7 della legge edilizia al diritto federale, e di comprendervi tutti i casi in cui un'autorizzazione dell'autorità cantonale è richiesta, la Commissione propone una nuova formulazione della norma. Questa nuova formulazione riflette le preoccupazioni e la richiesta del Dipartimento e definisce, una volta per tutte, la competenza cantonale là dove il diritto federale la esige. Si ritiene, a questo riguardo, di inserire in un nuovo capoverso la disciplina di questi casi eccezionali, nei quali c'è una competenza cantonale.

La Commissione ritiene d'altra parte opportuno completare la norma con la fissazione di un termine di 30 giorni, entro cui il Dipartimento deve pronunciarsi. E' chiaro tuttavia che, in tal caso, si tratta di un termine d'ordine, utile per stimolare l'autorità a decidere con estrema tempestività.

La modificazione dell'art. 3 cpv. 1 della legge edilizia è dovuta al fatto che, dopo l'emanazione della legge, le competenze e la designazione dei dipartimenti sono mutate.

Dopo queste considerazioni invitiamo il Gran Consiglio a voler approvare l'allegato disegno di modifica della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Per la Commissione speciale:

Emilio Catenazzi, relatore
Baccalà - Barelli - Benelli -
Bernasconi Benito - Bobbià -
Donadini - Fiori - Früh -
Genazzi - Lepori B. -
Merlini - Rossi

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 novembre 1992 n. 4020 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹La licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L'avviso del Dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale; il regolamento d'applicazione specifica quale è questo diritto.

Art. 7 cpv. 4 e 5 (nuovo)

⁴Se il termine assegnato o prorogato trascorre infruttuoso, si presume il consenso del Dipartimento.

⁵Il consenso del Dipartimento dev'essere tuttavia dato in forma esplicita nei casi in cui il diritto federale prescrive il rilascio di un'autorizzazione cantonale, segnatamente per le costruzioni e gli impianti fuori delle zone edificabili. Il Dipartimento deve decidere entro 30 giorni.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.